



PRESIDENTE

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Civile di Cosenza - Sezione Lavoro - R.g. n. 4277/2022.

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTI i Decreti Commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11- 2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g.n. 4277/2022, depositato presso il Tribunale Civile di Cosenza - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto: *“a) il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo, a far data dal 01.01.2002 e sino al 01.01.2008, a tutti i fini giuridici ed economici non prescritti con conseguente obbligo dell'EX INEA (ora CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) di procedere alla ricostruzione di carriera; b) condannare di conseguenza la convenuta amministrazione al pagamento della somma dovuta in ragione della maggiore anzianità, quali differenze retributive dovute in esito alla ricostruzione di carriera del ricorrente con interessi dal fatto al soddisfo; c) condannare la*

**PRESIDENTE**

*convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal primo contratto a tempo determinato e/o nei limiti dell'eventuale prescrizione maturata, in virtù del Decreto n. 1105 del 7 novembre 2019 (vedi All.53) con il quale il CREA riconosce alla ricorrente l'anzianità maturata a far data dal 01.01.2008 attribuendole la III fascia stipendiale con 11 anni di anzianità in seguito alla valutazione positiva dell'attività svolta. **In via subordinata** d) condannare la convenuta amministrazione al risarcimento dei danni per uso abusivo dei contratti a termine in relazione al periodo 01.01.02 – 01.01.08; e) condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal primo contratto a tempo determinato e/o nei limiti dell'eventuale prescrizione maturata, in virtù del Decreto n. 1105 del 7 novembre 2019 (vedi All.53) con il quale il CREA riconosce alla ricorrente l'anzianità maturata a far data dal 01.01.2008 attribuendole la III fascia stipendiale con 11 anni di anzianità in seguito alla valutazione positiva dell'attività svolta. f) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

VISTA la nota prot. n. 0050885 del 29.05.2023 con la quale il CREA ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro di assumere la difesa dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 0052313 del 01.06.2023 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con la quale ha comunicato all'Amministrazione di provvedere direttamente alla difesa in giudizio ex art. 417 *bis* c.p.c., non ritenendo di dover assumere direttamente la trattazione della causa;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso i competenti Uffici dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 0050828 del 29.05.2023 e la nota prot. n. 0051388 del 30.05.2023 con le quali l'Ufficio Affari generali e legali ha chiesto all'Ufficio Gestione del personale e al Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, di inviare tutta la documentazione, contenuta nel fascicolo della dipendente, utile alla predisposizione degli atti giudiziari necessari alla difesa dell'Ente, nonché di comunicare ogni utile informazione per la predisposizione della difesa dell'Ente;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso i competenti Uffici dell'Amministrazione e presso il CREA PB;

VISTO l'art. 417 *bis* e ss. del Codice di procedura civile;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 06/07/2023 presso il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro;

CONSIDERATO pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VALUTATA l'opportunità, anche ai fini dello svolgimento delle attività di difesa dell'Ente, che quest'ultimo stia in giudizio avvalendosi di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.



PRESIDENTE

DECRETA

Articolo unico

1. Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali Dott.ssa Ginevra Albano e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente
(Prof. Carlo Gaudio)